

Tipologia	POLICY	Codice	WB
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

---

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

---

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n.	Oggetto	Data
1.0	Prima emissione	07.12.2023
2.0	Aggiornamento	17.03.2026

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1 PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
1.2 DESTINATARI .....	4
<b>2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>6</b>
3.1 SCOPO E DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	6
3.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....	6
3.2.1 Oggetto della Segnalazione .....	7
3.3 LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	7
3.4 LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	8
3.5 LA CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE .....	8
3.6 ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA .....	9
<b>4 GARANZIE E TUTELE</b> .....	<b>10</b>
4.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	10
4.2 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE .....	10
4.3 LA TUTELA CONTRO LE RITORSIONI .....	11
<b>5 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>12</b>
5.1 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE .....	12
5.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	12
<b>6 GLOSSARIO</b> .....	<b>13</b>

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## 1 PREMESSA

La presente procedura (di seguito **Procedura**) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. **Whistleblowing**) su informazioni, adeguatamente circostanziate, relative a violazioni di leggi e regolamenti.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

La Procedura è altresì redatta in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, e alla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 sulle segnalazioni esterne, nonché al Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 581 del 9 ottobre 2025.

### 1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente documento recepisce le disposizioni di legge applicabili interne ed esterne e le indicazioni fornite da:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee Guida ANAC n. 1/2025 (canali interni), Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 (modifica alle Linee Guida sulle segnalazioni esterne, che aggiorna la Delibera n. 311/2023);
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 581 del 9 ottobre 2025.

## 1.2 DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.;
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i lavoratori autonomi, i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) e i volontari nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale presso Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.

Le tutele si applicano anche ai soggetti il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato (fase precontrattuale o selettiva), nonché agli ex dipendenti e collaboratori il cui rapporto sia cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo durante il rapporto medesimo (art. 3, comma 1, D.Lgs. 24/2023).

Rientrano altresì tra i Destinatari i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie, ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

**Nota:** *Le Segnalazioni anonime sono ammesse e devono essere ricevute e registrate dal Gestore delle Segnalazioni. La valutazione dell'esistenza di elementi sufficienti per avviare l'istruttoria avviene nella fase di classificazione, successiva alla registrazione (par. 3.5).*

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata.

La Procedura si applica a Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.

Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l. gestisce il canale interno di segnalazione anche per conto di Confartigianato Federimpresa Cesena, Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l., in base ad apposito accordo scritto che ne definisce ruoli, responsabilità e qualificazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati negli allegati alla Direttiva (UE) 2019/1937 e al D.Lgs. 24/2023, nonché da eventuali aggiornamenti normativi successivi;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie vengono inoltrate alle competenti strutture aziendali a cura del Gestore delle Segnalazioni entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, con comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro.

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

### 3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

#### 3.1 SCOPO E DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Per le Segnalazioni riguardanti Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l., il responsabile del processo di gestione è il Gestore delle Segnalazioni. Tale ruolo è affidato a un soggetto esterno all'Organizzazione, dotato di piena autonomia operativa, indipendenza e assenza di conflitti di interesse rispetto agli enti, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025.

Le segnalazioni prese in considerazione sono quelle che riguardano fatti di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, non basate su mere voci correnti. La segnalazione non deve riguardare esclusivamente lamentele di carattere personale senza collegamento con l'integrità dell'ente.

È vietato effettuare segnalazioni che:

- riguardano violazioni, condotte o omissioni che il Segnalante non ha fondato motivo di ritenere vere al momento della segnalazione;
- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- sono finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- costituiscono forme di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Non possono essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente a:

- contestazioni o rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- rapporti individuali di lavoro o collaborazione del Segnalante con Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l., ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale.

#### 3.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute verifiche. A tal fine, la segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta (facoltative nel caso di segnalazione anonima, la cui assenza non pregiudica la ricevibilità della segnalazione);
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto;

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### 3.2.1 Oggetto della Segnalazione

Tramite il canale interno messo a disposizione possono essere segnalate:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i reati presupposto, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposte sulle società;
- atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione: violazioni di codici di comportamento; irregolarità contabili, amministrative o fiscali; false dichiarazioni o certificazioni; violazioni in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro; comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza; corruzione di fornitori, clienti o pubblici ufficiali; azioni idonee a creare un danno all'immagine di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.

### 3.3 LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

I Destinatari che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sono tenuti a effettuare una Segnalazione attraverso uno dei canali di seguito descritti.

Il canale principale è la piattaforma informatica dedicata (Portale), accessibile dalla pagina "Whistleblowing" presente sul sito internet di Confartigianato Federimpresa Cesena. La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante mediante crittografia end-to-end e misure tecniche conformi all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 e al Parere Garante n. 581/2025. Le specifiche tecniche della piattaforma sono descritte nell'Allegato Tecnico alla presente Procedura.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotarsi il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico) automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

In alternativa alla piattaforma, le Segnalazioni possono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta ordinaria, con la seguente procedura riservata prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025 (par. 2.2):

- prima busta interna: contenente i dati identificativi del Segnalante (solo se non anonimo);
- seconda busta interna: contenente il testo della segnalazione e la documentazione allegata, senza alcun riferimento all'identità del Segnalante;

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

- terza busta esterna chiusa: contenente le due buste interne, recante all'esterno unicamente la dicitura "RISERVATO - GESTORE DELLE SEGNALAZIONI" e indirizzata al Gestore presso la sede legale di Confartigianato Federimpresa Cesena, Via Ilaria Alpi, 49 - 47522 Cesena (FC)

Il Gestore provvede all'apertura della busta esterna e, separatamente, delle due buste interne, registrando la segnalazione nel Portale in modo da mantenere separati i dati identificativi dal contenuto.

La posta elettronica, ordinaria o certificata, non costituisce un canale ammesso per alcuna finalità connessa alla segnalazione, inclusa la richiesta di appuntamento con il Gestore. Ai sensi del par. 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 1/2025, la posta elettronica è di per sé non adeguata a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, in quanto i sistemi di gestione della posta elettronica generano metadati e log che possono rivelare l'identità del mittente indipendentemente dal contenuto del messaggio. I Segnalanti sono pertanto invitati a utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti. Le richieste di incontro con il Gestore vanno effettuate tramite il Portale, utilizzando il Codice Identificativo Unico.

Le segnalazioni in forma orale sono ammesse tramite incontro diretto con il Gestore. La richiesta di incontro si effettua esclusivamente tramite il Portale, utilizzando il Codice Identificativo Unico. Gli incontri si svolgono in luogo idoneo a garantire la riservatezza, anche esterno alla sede dell'ente. Il Gestore redige un verbale dettagliato della segnalazione orale e lo sottopone al Segnalante per verifica e sottoscrizione. La registrazione audio è consentita esclusivamente previo consenso espresso del Segnalante, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 24/2023; in assenza di consenso alla registrazione, il verbale scritto costituisce l'unica documentazione dell'incontro.

### 3.4 LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, incluse le segnalazioni anonime, sono registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e assicura l'archiviazione di tutta la documentazione allegata nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti nel Portale è limitata al solo Gestore delle Segnalazioni e ai collaboratori da questi formalmente autorizzati, abilitati con specifici profili funzionali di accesso al sistema. In nessun caso soggetti diversi dal Gestore possono accedere all'identità del Segnalante, ove comunicata.

Per le segnalazioni ricevute in forma orale tramite incontro o telefono, il verbale redatto dal Gestore è trasmesso al Segnalante per la verifica e la conferma del contenuto, e registrato nel Portale unitamente alla conferma.

### 3.5 LA CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle Segnalazioni analizza e classifica le Segnalazioni al fine di determinare se rientrano nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al Segnalante tramite il Portale:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (e non dalla data di mera ricezione), un riscontro con informazioni sul seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione, specificando se la stessa rientra o meno nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Qualora pervengano segnalazioni plurime riguardanti lo stesso fatto, il Gestore le raccorda in un unico fascicolo istruttorio, informandone i Segnalanti interessati senza rivelare le rispettive identità.

	Tipologia	POLICY	Codice	wb
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
			Data	17.03.2026

### 3.6 ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Il Gestore delle Segnalazioni valuta l'ammissibilità della segnalazione, tenendo in considerazione i seguenti criteri di inammissibilità:

- a) manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l'esercizio del potere di indagine;
- b) manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione;
- c) manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
- d) segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- e) segnalazione inerente esclusivamente a rivendicazioni di interesse personale del Segnalante, senza collegamento con gli interessi di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l..

Ove il Gestore lo ritenga necessario, può richiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale scelto. In mancanza di integrazioni sufficienti, ovvero nei casi di manifesta inammissibilità, il Gestore procede all'archiviazione con apposita comunicazione al Segnalante.

Ove la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il Gestore avvia l'attività di indagine e può:

- a) richiedere ulteriori informazioni al Segnalante o ai soggetti indicati come testimoni;
- b) acquisire documenti utili da altri uffici di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l.;
- c) avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali.

In ogni caso, il Gestore ha cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato. La segnalazione non viene mai trasmessa ai soggetti coinvolti nei fatti segnalati.

Nel termine massimo di tre mesi dall'avviso di ricevimento, il Gestore fornisce riscontro al Segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e archiviata, ovvero fondata, con adeguata motivazione.

Se la segnalazione è ritenuta fondata, il Gestore trasmette le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. La documentazione trasmessa non contiene riferimenti espliciti o impliciti all'identità del Segnalante. Nei casi di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24/2023: l'identità del Segnalante può essere rivelata solo ove strettamente necessaria ai fini del procedimento penale.

Qualora una segnalazione anonima pervenga e il Segnalante venga successivamente identificato nel corso dell'istruttoria, si applicano a quest'ultimo le medesime tutele previste per i segnalanti identificati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 24/2023.

Le attività istruttorie si avvalgono, a titolo non esaustivo, di: dati e documenti aziendali; banche dati esterne; fonti aperte; evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## 4 GARANZIE E TUTELE

### 4.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Agli Interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul Portale dedicato.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 24/2023, è stata redatta una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli Interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente, previa annotazione delle ragioni che ne giustificano la cancellazione ai fini di accountability.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto ad accesso riservato.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni, incluse quelle anonime, è conservata per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura da parte del Gestore delle Segnalazioni, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, salvo diverse prescrizioni normative o giudiziarie.

Nota normativa: Il termine di 5 anni costituisce un limite massimo di conservazione, non un minimo. I dati devono essere cancellati o resi anonimi in modo irreversibile alla scadenza del termine, salvo obblighi di conservazione superiori derivanti da prescrizioni normative o provvedimenti giudiziari

### 4.2 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I canali di segnalazione interni garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, in ogni fase del processo.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'eccezione all'anonimato si applica esclusivamente nei seguenti casi:

- responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, nei casi previsti dalla legge;
- ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- a) vi sia il consenso espresso del Segnalante;

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

- b) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante presentazione di memorie difensive.

Prima di procedere alla rivelazione dell'identità del Segnalante nei casi di cui al punto b), il Gestore è tenuto a informare preventivamente il Segnalante, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 24/2023, affinché lo stesso possa presentare osservazioni scritte o, se del caso, valutare il ritiro della segnalazione.

La riservatezza si estende altresì al contenuto della segnalazione, alla documentazione allegata e a tutte le informazioni comunque idonee a identificare il Segnalante, in conformità all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/2023.

### 4.3 LA TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Il Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono misure ritorsive non soltanto gli atti e provvedimenti, ma ogni comportamento o omissione posto in essere nei confronti del Segnalante volto a limitare o comprimere l'esercizio delle proprie funzioni, tale da rivelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna, Divulgazione pubblica o denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nota normativa: In caso di controversia relativa a presunte ritorsioni, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 24/2023, spetta al soggetto che ha posto in essere la condotta asseritamente ritorsiva dimostrare che tale condotta è motivata da ragioni estranee alla segnalazione. L'onere della prova è quindi invertito a favore del Segnalante.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo che ritenga di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.Lgs. 24/2023, anche a:

- Facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Eventuali ritorsioni devono essere segnalate immediatamente al Gestore delle Segnalazioni o, in caso di conflitto d'interesse, a un soggetto alternativo appositamente individuato. Tali segnalazioni sono gestite prioritariamente e oggetto di specifica istruttoria interna, con eventuale trasmissione ad ANAC ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalante che subisce ritorsioni ha inoltre diritto di accedere alle misure di sostegno previste dall'art. 18 del D.Lgs. 24/2023, inclusa l'assistenza fornita dagli enti del terzo settore indicati da ANAC nel proprio sito istituzionale.

La segnalazione di ritorsioni subite può essere effettuata direttamente ad ANAC tramite il proprio canale, indipendentemente dalla procedura interna.

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## 5 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

### 5.1 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna che il Segnalante può utilizzare qualora ricorra una delle seguenti condizioni (art. 6, comma 1, D.Lgs. 24/2023):

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità operative per l'utilizzo del canale esterno ANAC sono indicate sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.anac.gov.it](http://www.anac.gov.it)), che il Segnalante è invitato a consultare per informazioni aggiornate, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025.

Si precisa che, nel caso di segnalazione effettuata tramite ANAC, il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla propria informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, che agisce come Titolare autonomo del trattamento.

### 5.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano al Segnalante che effettua una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni (art. 15, comma 1, D.Lgs. 24/2023):

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, anche per il rischio di occultamento o distruzione di prove ovvero per collusione tra chi ha ricevuto la segnalazione e l'autore della violazione.
- La divulgazione pubblica effettuata in assenza delle condizioni sopra indicate non beneficia delle misure di protezione previste dalla legge. Si raccomanda pertanto di avvalersi in primo luogo del canale interno, e solo successivamente, al ricorrere delle condizioni di legge, di quello esterno o della divulgazione pubblica.

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

## 6 GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l., incluse le fasi precontrattuale e selettiva.

**DPIA (Data Protection Impact Assessment):** Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, redatta ai sensi dell'art. 35 del GDPR per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dal trattamento dei dati personali nel contesto whistleblowing.

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere un numero elevato di persone, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 24/2023.

**Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (art. 2, par. 1, lett. d), D.Lgs. 24/2023).

**Gestore delle Segnalazioni:** il soggetto esterno, dotato di autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse, responsabile della ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 24/2023.

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi, nonché' elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come soggetto a cui la violazione e' attribuita o comunque riferibile.

**Personale interno:** coloro che sono legati a Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l. da un rapporto di lavoro subordinato, di prestazione occasionale, di collaborazione o di tirocinio, nonché' i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali.

**Segnalante:** la persona fisica che effettua una Segnalazione tramite il canale interno o esterno, denuncia o Divulgazione pubblica.

**Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni su violazioni riferibili al Personale di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l. e/o a Terzi.

**Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca. Le segnalazioni anonime sono sempre ricevute e registrate. La valutazione dell'esistenza di elementi sufficienti per avviare un'istruttoria avviene nella successiva fase di classificazione.

**Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti, relazionati a contesti determinati, e a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza (soggetto coinvolto, contesto, luogo, periodo temporale, documentazione a supporto).

**Segnalazione esterna:** la comunicazione di Informazioni sulle violazioni effettuata tramite il canale gestito da ANAC, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 24/2023.

Tipologia	POLICY	Codice	wb
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	2.0
		Data	17.03.2026

**Segnalazione interna:** la comunicazione di Informazioni sulle violazioni effettuata tramite il canale interno messo a disposizione da Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l.

**Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale di Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l. che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione o d'affari con Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato Servizi Soc. Coop. a r.l., Federimpresa S.r.l., Confartigianato Valmarecchia S.r.l., ivi compresi clienti, partner, fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, agenti, volontari e tirocinanti.